



DELIBERA N. 473

Del 18 ottobre 2023

Oggetto: segnalazione misure discriminatorie, ex art. 1 co. 7, ultimo periodo, l. 190/2012, e revoca discriminatoria ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 39/2013 nei confronti del RPCT dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Riferimenti normativi

articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 15, co. 3, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Parole chiave

RPCT – misure discriminatorie – revoca incarico

Massima

n.d.

Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui «Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui «Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace»;

visto il Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione (delibera n. 657 del 18.7.2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 184 del 9.8.2018), e s.m.i.;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMACT).

Considerato in fatto

Con nota acquisita al protocollo n. 80663 del 26.9.2023 è pervenuta a questa Autorità la comunicazione del provvedimento di revoca dell'incarico di RPCT dell'Autorità di Sistema Portuale del Mari Tirreno Meridionale e Ionio, [omissis], a mezzo decreto n. 163 del 25.9.2023, per ragioni asseritamente discriminatorie.

Viene in particolare riferito che il Responsabile, in data 11.9.2023, avrebbe rilevato, nel corso dell'attività di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT 2023-2025, irregolarità in materia di composizione delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali, cui faceva seguito l'avvio, in data 18.9.2023, di un procedimento disciplinare avente ad oggetto le modalità di espletamento dei suddetti controlli.

In data 25.9.2023, a mezzo decreto n. 163, il Presidente dell'ADSP disponeva la nomina del nuovo RPCT, con contestuale abrogazione del decreto n. 73/2019 del 10.07.2019, con il quale l'[omissis] era stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente.



Considerato in diritto

L'art. 15 co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dispone che "Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace". L'Autorità, ai sensi dell'art. 1 co. 7, ultimo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può intervenire nelle medesime forme in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni.

Con delibera n. 657 del 18.7.2018 è stato adottato un apposito Regolamento recante la disciplina del procedimento che l'Autorità deve seguire per la verifica delle situazioni previste dalla norma e la natura dell'atto attraverso il quale è tenuta ad esprimersi. In considerazione del termine perentorio di 30 giorni previsto dalla legge, che non consente di instaurare un contraddittorio con le parti, è essenziale l'acquisizione delle eventuali osservazioni e atti prodotti dal RPCT nel procedimento di revoca e delle amministrazioni o enti responsabili dell'adozione del provvedimento.

Nel caso di specie sono stati trasmessi i seguenti documenti:

- nota prot. n. 0017547 I AFRU del 07.09.2023, recante "accertamento Ordinario Responsabile Anticorruzione";
- documentazione relativa ai procedimenti penali avviati nei confronti dei componenti delle commissioni giudicatrici per le procedure di reclutamento dell'ADSP, acquisita nell'ambito dell'accertamento sui carichi pendenti (decreto di fissazione udienza preliminare, comunicazione all'ufficio di appartenenza presso l'ente circa la pendenza di un procedimento penale, determina di anticipazione spese legali);
- atti del procedimento disciplinare prot. n. 010/R, avviato in data 21.09.2023 dal Segretario Generale dell'ADSP nei confronti del RPCT, per asserita violazione del Codice di comportamento nelle modalità di espletamento dei controlli sui detti procedimenti e successiva memoria difensiva;
- provvedimento di revoca dell'incarico di RPCT, contestuale alla nomina del nuovo Responsabile (decreto del Presidente dell'ADSP Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 163 del 25.9.2023).

Tanto premesso, al fine di accertare la sussistenza di un *fumus* di correlazione fra le misure adottate nei confronti dell'[omissis] e l'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione, occorre verificare le seguenti circostanze:

- in quale qualità (RPCT o altra funzione) il soggetto ha posto in essere le azioni/omissioni che avrebbero dato luogo ai provvedimenti ritorsivi;
- nel caso in cui le azioni/omissioni siano state poste in essere nella qualità di RPCT (in via esclusiva o concorrente con altra funzione), se le stesse rientrassero nelle competenze del RPCT;
- nel caso in cui sia appurato che la condotta rientrava nella competenza del RPCT, se la condotta sia stata tenuta in conformità alle normative o procedure interne che la disciplinano.

Con riferimento al primo punto, risulta documentata in atti la connessione del procedimento disciplinare asseritamente ritorsivo con l'attività svolta dall'[omissis] in qualità di RPCT. Infatti la nota prot. n. 0017547 I AFRU del 07.09.2023, richiamata nel suddetto procedimento, ha per oggetto "accertamento ordinario Responsabile Anticorruzione" ed è stata sottoscritta in qualità di "Responsabile della prevenzione della corruzione per l'integrità e la trasparenza" (Cfr. all. 2).

In merito al secondo punto si rammenta che, in base al disposto dell'art. 1 co. 10 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Nel caso di specie l'attività espletata dal RPCT, di acquisizione da parte del competente Dirigente delle informazioni ricevute dalla Procura della Repubblica dei Tribunali (Certificati del Casellario giudiziario e Certificati di Assenza carichi pendenti) relativi a tutti i componenti delle Commissioni e dei Segretari nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al decreto n. 250/2022/ADSP-MTMI del 16.12.2022, si integra nell'ambito dell'attività di monitoraggio sull'attuazione del PIAO 2023-2025, con particolare riferimento ai processi di "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni e nelle assegnazioni di uffici" (cfr. all. 3).

Detti processi sono inseriti nell'Area D del PIAO, "Acquisizione e gestione del personale", che prevede fra l'altro "nomina delle commissioni" e "predisposizione atti concorsuali", attività definite come a livello di esposizione a rischio corruttivo "ALTO". Fra le misure di trattamento del rischio di carattere specifico è individuata la necessità di prevenire la corruzione nella formazione delle commissioni e nell'assegnazione agli uffici, tramite l'integrazione delle leggi e dei regolamenti che presidiano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari con il precetto di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, che stabilisce una serie di preclusioni per l'accesso ai suddetti incarichi (sussistenza di sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale). Il monitoraggio sull'attuazione della misura è trimestrale e gli esiti dei controlli svolti dal Dirigente Area Personale e dal Segretario Generale devono essere comunicati al RPCT (Cfr. PIAO 2023-2025, approvato con decreto del Presidente n. 27/2023/ADSP-MTMI).

Venendo al terzo punto, posto che il monitoraggio circa l'insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico di componente delle commissioni di valutazione per le procedure concorsuali è di competenza, fra gli altri uffici e soggetti responsabili, del RPCT, occorre verificare se siano state rispettate le norme e procedure interne per lo svolgimento di detta attività. Al riguardo il PIAO, nel delineare compiti e funzioni dei dirigenti, specifica, al par. 4, che questi ultimi "partecipano attivamente al processo di gestione del rischio fornendo al RPCT i dati necessari alla predisposizione del Piano, e precisamente quelli relativi all'analisi del contesto, la valutazione ed il trattamento del rischio nonché il monitoraggio dell'attuazione del Piano". Nel caso di specie, in attuazione della richiamata disposizione, il Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e Risorse Umane, ha acquisito per il tramite del RUP delle procedure selettive indette con decreto n. 250/2022/ADSP-MTMI del 16.12.2022, preposto a sovrintendere al processo, le informazioni ricevute dalla Procura della Repubblica dei Tribunali competenti di tutti i componenti delle Commissioni e dei Segretari, ed ha trasmesso al RPCT una tabella dei nominativi per i quali si è richiesto il rilascio del Certificato del Casellario Giudiziale e del Certificato di Assenza carichi pendenti, con indicazione del relativo esito.

Avendo riscontrato delle irregolarità consistite nella pendenza di una serie di procedimenti penali e disciplinari non dichiarati, il RPCT, con nota prot. n. 0017547 I AFRU del 07.09.2023, trasmetteva ai dirigenti competenti e per conoscenza all'OIV gli esiti dell'accertamento, chiedendo copia delle dichiarazioni individuali rese dai dipendenti interessati per le verifiche di competenza e chiedendo altresì di comunicare le determinazioni che sarebbero state adottate in merito.



Tale condotta appare in linea con la misura di prevenzione prevista dal PIAO per presidiare l'Area D, come sopra descritta, nonché con il precetto normativo. L'art. 1 co. 7 della l. 190/2012 dispone infatti che il RPCT segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Il co. 10 della norma citata dispone altresì che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Nel caso di specie, con nota prot. n. 010/R del 21.09.2023, nel riscontrare la richiesta di approfondimenti nell'ambito del monitoraggio anticorruzione, il Segretario Generale avviava un contestuale procedimento disciplinare a carico del RPCT per asserita violazione del Codice di comportamento dell'ente, senza tuttavia specificare le disposizioni concretamente disattese, con la seguente generica motivazione: "Sarebbe stato opportuno semplicemente approfondire con una prioritaria richiesta – per un successivo esame – di copia delle dichiarazioni rese dai citati soggetti anziché adombrare ipotesi di dichiarazioni non corrispondenti al vero rese dagli stessi, con evidente discredito nei confronti dei citati dipendenti dell'Ente nonché dell'Ente stesso".

A distanza di pochi giorni dall'accaduto, a mezzo decreto n. 163/2023/ADSP-MTMI del 25.9.2023, veniva revocato l'incarico di RPCT e si provvedeva alla nomina di un nuovo RPCT, motivando la determinazione assunta sulla scorta dell'intervenuta modifica dell'assetto organizzativo dell'ADSP mediante la creazione di nuovi profili dirigenziali.

Si osserva che entrambi gli atti recano la sottoscrizione del Segretario Generale, circostanza dalla quale sembra potersi desumere la coincidenza nella fattispecie del ruolo di controllore e controllato, in quanto destinatario del controllo nell'ambito dell'attività di monitoraggio del RPCT sulle misure di prevenzione della corruzione di cui alla nota prot. n. 0017547 I AFRU del 07.09.2023.

In considerazione delle circostanze sopra rappresentate, appare integrato un *fumus* di correlazione fra le misure adottate nei confronti del RPCT e l'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione. Si ravvisano pertanto gli estremi per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 1 co. 7, ultimo periodo, della l. 190/2012 e 15 co. 3 del d.lgs. 39/2013.

Tutto quanto sopra premesso,

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 18 ottobre 2023

DELIBERA

- di adottare il provvedimento previsto all'art. 1 co. 7, ultimo periodo, della l. 190/2012 e 15 co. 3 del d.lgs. 39/2013, per la ricorrenza, nel caso di specie, di un *fumus* di correlazione fra le misure adottate nei confronti del RPCT dell'ADSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, consistiti nell'avvio del procedimento disciplinare prot. n. 010/R, in data 21.09.2023, e nella revoca dell'incarico di RPCT a mezzo decreto del Presidente n. 163 del 25.9.2023, e l'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione;
- di richiedere il riesame delle suddette misure, assegnando un termine di 30 giorni per dare comunicazione all'Autorità delle determinazioni assunte;
- di dare comunicazione della delibera al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed al RPCT ai sensi dell'art. 8 co. 2 del Regolamento sull'esercizio del potere di richiesta di riesame e, ai sensi dell'art. 11 del medesimo Regolamento, di disporre la pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 ottobre 2023

Il Segretario verbalizzante, Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente